

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Firenze, Sabato 26 Novembre

Table with columns: Anno L. 42, Sm. 22, Tar. 12. Rows for Firenze, Roma e per le Provincie del Regno, Svizzera.

Table with columns: Anno L. 82, Sm. 48, Tar. 27. Rows for Francia, Inghil., Belgio, Austria, Germ., Id., Rendiconti ufficiali del Parlamento.

PARTE UFFICIALE

RELAZIONE del Ministro dei Lavori pubblici a S. M. in data del 11 settembre ultimo sul R. decreto riguardante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie.

SIRE, Nello svolgersi dei rapporti creati dalla legge 30 agosto 1868 fra il Governo ed i Municipi per la costruzione delle strade comunali obbligatorie, si è fatta manifesta la necessità di un regolamento pratico, il quale entrando in tutte le particolarità tecniche ed amministrative della legge medesima, fissando norme certe e precise per la sua esecuzione, e precludendo l'adito ad ambigue interpretazioni, ne agevoli l'applicazione.

Una speciale Commissione istituita sullo scorcio del 1869, di concerto fra le due Amministrazioni dei lavori pubblici e della guerra, e composta di ufficiali superiori del genio civile e del genio militare, ha elaborato lo schema di detto regolamento, il cui concetto fu riconosciuto meritevole di approvazione dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato. Importando ora di metterlo in esecuzione il Regolamento in parola, tanto più nell'urgenza di applicare l'ingegnere della autorità provinciale, laddove i Municipi non abbiano soddisfatto al loro compito entro il termine prefisso dagli articoli 13 e 14 della legge medesima, il riferente, inerendo al disposto del successivo articolo 22, ha l'onore di presentare a V. M. il Regolamento stesso, affinché voglia degnarsi di renderlo esecutivo apponendo l'augusta Sua firma all'unito schema di decreto.

Il N. 6021 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge del 30 agosto 1868 sulla costruzione obbligatoria delle strade comunali; Uditi il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di decretare con quello della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine Nostro dal prefetto Ministro, per l'applicazione della legge 30 agosto 1868, sulla costruzione obbligatoria delle strade comunali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Firenze addì 11 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE

G. GADDA

Ricotti.

REGOLAMENTO per la esecuzione della legge n. 4615, del 30 agosto 1868, sulla costruzione e sistemazione obbligatoria delle strade comunali.

CAPO I. - Formazione degli elenchi.

Art. 1. Gli elenchi delle strade comunali, la cui costruzione o sistemazione è resa obbligatoria dalla legge 30 agosto 1868, giusta l'articolo 12 di essa legge, sono compilati dalle Giunte municipali, secondo il modello A, annesso al presente Regolamento.

Tutte le strade le quali, nel territorio di ciascun comune, servono a stabilire le comunicazioni indicate nell'articolo 1 della legge, dovranno essere annoverate negli elenchi, comunque non anche costituite, evitate, o però le comunicazioni duplicate, fra le quali si preferirà la più conveniente.

Art. 2. Nella compilazione dell'elenco si dichiarerà, se la strada sarà già costruita, se quali condizioni di regolarità, e se, irregolare, o mulattiera, se possa conservarsi tale quale, o se richieda di essere sistemata.

Art. 3. Le strade comunali, in genere, dovranno essere carreggiabili. Le mulattiere non sono ammesse che in casi eccezionali nei comuni, alpestrici, per le comunicazioni indispensabili del territorio che non interessino più essere linee di comunicazione.

Art. 4. I comuni i quali possiedono una completa rete di strade sistemate, dovranno, nullameno, formare l'elenco di quelle la cui costruzione o sistemazione sarebbe resa obbligatoria dalla legge, da essere regolarmente pubblicate ed omologate, a vi sarà fatta l'espressione di dichiarazione delle speciali condizioni di ciascuna strada annoverata.

Art. 5. Nei comuni nei quali tutte le comuni-

cazioni che sarebbero obbligatorie hanno luogo per mezzo di strade nazionali o provinciali, si dovrà far constatare di tale circostanza con deliberazione consigliare, da pubblicarsi ed omologarsi, perchè tenga luogo dell'elenco.

Art. 6. Gli elenchi, appena compilati, vengono depositati, per la durata di un mese, negli uffici comunali, ed affissi in copia all'albo pretorio del comune.

Apposito pubblico avviso invita chi vi ha interesse a prenderne conoscenza, ed a produrre nel termine suddetto le osservazioni e reclami che volesse fare, presentandoli in iscritto alla segreteria.

Spirato quel termine, il Consiglio municipale, appositamente convocato, delibera l'elenco, tenuto conto dei reclami se ve ne ha.

L'elenco stesso sarà quindi rimesso al prefetto che lo omologa dopo avute le decisioni della Deputazione provinciale sulle contestazioni che fossero insorte, e preso l'avviso del Genio civile.

Art. 7. Quando sia d'uopo procedere per conto dei comuni che non abbiano compiuti gli elenchi, il prefetto provvederà alla loro compilazione, inviando all'uopo, se occorre, un apposito commissario sul luogo. Gli elenchi, così preparati, saranno trasmessi ai sindaci, perchè, premessane la pubblicazione, li sottopongano a deliberazione dei Consigli comunali, avuta la quale il prefetto, sentita la Deputazione provinciale, li decreterà definitivamente.

Art. 8. A misura che gli elenchi verranno compiuti ed approvati in ciascuna provincia, a forma degli articoli precedenti, il prefetto ne trasmetterà un esemplare al Ministero.

CAPO II. - Compilazione dei progetti d'arte.

Art. 9. Entro tre mesi dalla omologazione degli elenchi, sopra proposta delle Giunte comunali, o direttamente, quando esse mancassero, i prefetti convocheranno i Consigli comunali, perchè determinino:

a) L'ordine con cui vogliono che si proceda alla compilazione dei progetti delle strade obbligatorie ed alla loro esecuzione;

b) Il modo di cui intendono valersi per la formazione dei progetti, sia lasciandone l'incarico alla Giunta, sia rimettendosene al prefetto della provincia, a senso dell'articolo 14 della legge;

c) L'assegnamento dei fondi occorrenti per le spese dei progetti medesimi, tanto se vi provvedano direttamente, quanto se lasciano la cura al prefetto.

Art. 10. Ove l'incarico ne sia lasciato alla Giunta, essa nomina l'ingegnere compilatore di ciascun progetto, e, se crede, una Commissione che lo rappresenti nella visita sul luogo insieme coll'ingegnere stesso per determinare, in apposito verbale, le condizioni generali dei progetti, cioè i capi estremi delle strade, la loro larghezza ed i punti intermedi obbligati. Queste condizioni potranno anche essere determinate preventivamente dal Consiglio comunale.

Ogni altro particolare dello sviluppo della strada deve essere lasciato al giudizio dell'ingegnere incaricato dello studio.

Art. 11. Per i progetti che verranno fatti eseguire direttamente dal prefetto, le condizioni generali della strada verranno determinate da un ingegnere del Genio civile, di ciò incaricato, con apposito verbale di visita, alla quale saranno invitati il sindaco e la Giunta. Non intervenendo essi, od insorgendo dissenso, la proposta motivata nel verbale sarà sottoposta alla approvazione del prefetto, che deciderà, sentito l'avviso della Deputazione provinciale.

Art. 12. I progetti di costruzione o di sistemazione di strade carreggiabili corrispondenti sempre alle seguenti condizioni:

a) Minima pendenza per quanto lo consenta il dislivello dei punti estremi;

b) Limiti massimi di pendenza dal 5 al 7 per cento; maggiori inclinazioni non sarebbero consentite, che per casi eccezionali, non evitabili con spesa non troppo grave;

c) Astensione al più possibile da qualunque contropendenza viziosa di entità valutabile;

d) Andamento flessuoso, in cui l'asse della strada secondo l'intersezione dei piani delle livellette colle falde montuose che percorrono;

e) Minime larghezze: metri 5.50 di via libera in pianura, ed in montagna 7 metri, compresa la canna a monte;

f) La strada è costruita di ogni opera in lusso; massimo studio per raggiungere la più grande economia possibile.

Art. 13. I progetti si componeranno dei seguenti elementi:

1° Di una relazione descrittiva e giustificativa dell'opera;

2° Della planimetria della strada in scala non minore di 1 a 2500;

3° Del profilo longitudinale;

4° Delle sezioni trasversali;

5° Dei disegni dei principali manufatti, e dei modelli sui ponticelli minori;

6° Del computo metrico di tutte le quantità di lavoro da eseguire;

7° Delle condizioni tecniche a cui debbono conformarsi i capitolati per la esecuzione delle opere;

8° Della partita (modulo B) delle occupazioni di suolo, da cui risultò il nome e cognome di ciascun proprietario degli appezzamenti di suolo da occupare o danneggiare, possibilmente il numero di mappa di questi, il computo metrico degli stessi, il loro prezzo ed ammontare, più le indennità sui soprassuoli, sui frutti pendenti, e sui deprezzamenti che potessero derivare, uniformandosi in ciò alle prescrizioni degli articoli 16 e 24 della legge 30 agosto 1868, n. 4615.

Art. 14. A speciale richiesta dell'autorità com-

mittente, il compilatore rileverà altresì il prospetto, giusta il modulo C, dei fondi gravati dalla tassa sui principali utenti, indicando nome e cognome dei proprietari, numero di mappa ed estensione degli appezzamenti di suolo per ciascuno di essi, compresi nelle zone di un chilometro su ciascun lato della strada, e corrispondente somma di contribuzioni dirette erariali, di cui sono gravati.

Si aggiungeranno, colle stesse indicazioni di proprietà e di tasse dirette, le foreste, le cave e gli opifici esistenti nel comune.

Art. 15. Per i progetti ordinati d'ufficio, il prefetto sceglierà il personale tecnico che reputerà più conveniente, ma le condizioni generali delle singole strade saranno sempre determinate preventivamente dal Genio civile, giusta l'art. 11 del presente regolamento.

Potrà anche esservi impiegato il Genio militare colle stesse attribuzioni del Genio civile, ed esso procederà secondo le norme tracciate al capo settimo.

CAPO III. - Approvazione dei progetti, dichiarazioni di pubblica utilità ed espropriazione dei fondi necessari.

Art. 16. Compilati i prospetti, saranno tosto dalla Giunta sottoposti al Consiglio comunale, che li accetterà o li rimanderà, per essere corretti o modificati.

Art. 17. Approvati dal Consiglio i progetti, a cura del sindaco saranno esposti in una sala dell'ufficio comunale, ove rimarranno per 15 giorni dalla data dell'avviso che ne sarà pubblicato all'albo pretorio del comune e sul giornale ufficiale della provincia, col quale si inviti chi abbia interesse a prenderne conoscenza ed a deporre le eccezioni ed osservazioni che avesse a muovere. Queste potranno essere fatte in iscritto od a voce, ed accolte dal segretario comunale (o da chi per lui) in apposito verbale da sottoscrivere dall'opponente, o per esso da due testimoni.

Art. 18. Trascorsi i 15 giorni, il progetto, coi relativi reclami che avesse promossi e con le controosservazioni della Giunta municipale, sono trasmessi al prefetto, il quale, sentito il Genio civile, pronuncia sulle dette osservazioni ed approva il progetto o manda alla Giunta municipale di farlo modificare nei modi espressamente indicati nell'apposito decreto.

Art. 19. Nell'avviso della pubblicazione di cui al precedente articolo 17, sarà fatta espressa menzione che il progetto tiene luogo di quelli prescritti agli articoli 3, 16, 23 della legge 28 giugno 1865 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, e si inviterà chi vi ha interesse a prenderne conoscenza e fare tutte le osservazioni che si credessero del caso, non solo nello interesse generale, ma anche in quello delle proprietà che è forza danneggiare.

Art. 20. Il decreto di approvazione dei progetti decide anche di queste eccezioni e dichiara l'opera di pubblica utilità.

Art. 21. Determinata la esecuzione dell'opera stessa, la Giunta municipale inviterà i proprietari a dichiarare se accettino le somme valutate sui fondi che loro si occupano o danneggiano, e redigerà verbale sottoscritto da ambe le parti delle accettazioni seguite e delle composizioni amichevoli che avessero luogo.

Redigendo poi a parte l'elenco dei proprietari che si saranno rifiutati alle trattative, o che avranno ricusato le somme loro offerte, rimettono tali atti alla prefettura per gli effetti degli articoli 31 e 38 della citata legge sulle espropriazioni.

Art. 22. Il prefetto, ricevuto dal presidente del tribunale le perizie di cui agli articoli 47 e 48 della detta legge, emetterà il decreto che autorizza il municipio ad occupare i fondi da espropriare, e darà in proposito tutte le altre disposizioni che fossero necessarie giusta la legge medesima, ed a cui non sia derogato, coll'articolo 11 di quella del 30 agosto 1868, n. 4613.

CAPO IV. - Costituzione del fondo speciale.

Art. 23. Compilati in ciascun comune i progetti di tutte le strade obbligatorie, ovvero all'appoggio di un progetto generale sommario, di cui il municipio si fosse provveduto, il Consiglio comunale nella prossima sua sessione ordinaria, od anche convocato straordinariamente, provvederà al modo di mandare ad esecuzione i progetti medesimi, e stabilirà l'ordine ed il tempo in cui voglia portarli ad effetto. Determinata altresì se voglia ad ogni anno eseguire tanti lavori in ragione del fondo loro assegnato, o se, al fine di affrettare la esecuzione delle opere, voglia contrarre un mutuo da scontare annualmente a più lungo termine col fondo speciale, e per ultimo determinerà la misura del detto fondo speciale.

Art. 24. La somma totale della spesa presunta, detratte le capitali proprii disponibili, divisi per numero d'anni in cui essa debba essere fatta, fornirà il quoziente della somma annua da iscriverne nel bilancio comunale per le strade obbligatorie. Da essa si sottrarranno poi le rendite ordinarie che si destinassero all'uopo, e la differenza dovrà essere apporrita dai mezzi a), b), c) del fondo speciale, di cui all'articolo 2 della legge.

Art. 25. A quest'uopo la Giunta avrà approntato e presenterà al Consiglio:

1° Un prospetto generale delle somme parziali e complessive presunte per le costruzioni e sistemazioni di strade obbligatorie da fare nel comune;

2° L'elenco o catasto dei contribuenti alle tasse dirette erariali, su cui poi formare i ruoli delle sovrimposte, dimostrante le somme individuali e la totale prodotta da tali imposte nel comune, prese per ciascun contribuente tutte insieme, nessuna esclusa;

3° Simile elenco poi principali utenti, che avrà

compilato sui rilievi di cui si è detto al precedente articolo 14, e che sarà notificato agli utenti stessi per gli effetti di cui all'articolo 3 di detta legge;

4° Altro elenco di tutti gli uomini e di tutti gli animali imponibili dalla tassa di prestazione in natura, e la proposta di una tabella di prezzi proporzionali al lavoro medio che si può ritrarre da ciascuna di tali prestazioni, giusta la quale sia valutata la somma dell'ammontare di una giornata di lavoro di tutti i contribuenti;

5° Nota dei capitali proprii, di cui il comune possa disporre per le strade obbligatorie, dei sussidi già assicurati della provincia e dei privati.

Art. 26. Su tali dati il Consiglio comincerà col determinare se voglia imporre la imposta delle prestazioni, e nel caso il numero delle giornate annue entro lo stabilito limite massimo di quattro, di cui si vogliono gravare uomini ed animali, e definita la apposita tariffa, valuterà la somma corrispondente all'ammontare annuo delle prestazioni stesse; tale somma verrà detratta dall'ultima accennata, e cui deve salire il fondo dei mezzi a), b), c), di cui sopra (articolo 24). Il residuo rappresenta il prodotto che si dovrà trarre dalla tassa di sovrimposta e dei principali utenti, le quali devono sempre seguire entrambe la stessa ragione. Ma, se i risultati che le tasse medesime superino il massimo del 5 per cento fissato dalla legge, esse saranno limitate a questo saggio, talchè il contribuente non potrà essere gravato per le due tasse insieme di una sopratassa superiore al 10 per cento.

La tassa speciale sui principali utenti dura un ventennio. Sarà affrancabile a termini dell'articolo 4 della legge.

La tassa di sovrimposta e quella delle prestazioni d'opera si esigono uniformemente e contemporaneamente in tutto il comune.

La somma complessiva attribuita alla tassa sui principali utenti deve essere divisa fra le varie strade proporzionalmente al loro costo; e questa tassa non verrà messa in attività che partitamente per gli interessati a ciascuna strada, all'atto soltanto dell'intraprendersene la costruzione.

Art. 27. Fra gli altri elementi del fondo speciale, i sussidi della provincia, le offerte volontarie, gli affrancamenti delle tasse sui principali utenti ed il prezzo di vendita delle aree abbandonate debbono essere computati tra i capitali disponibili a sconto della somma annua da imporre in bilancio al capitolo Strade obbligatorie, e la rendita dei pedaggi sarà calcolata nelle rendite ordinarie destinate al detto capitolo.

Art. 28. Ogni anno, qualora venisse alterarsi alcuno dei mezzi che costituiscono la somma totale del fondo occorrente per le strade obbligatorie, il Municipio, nello stabilire il proprio bilancio, rettificcherà il computo sopraindicato, variando corrispondentemente le dette tasse a), b), c).

Art. 29. Richiedendosi il sussidio governativo, i mezzi a), b), c), di cui all'articolo 2 della legge, debbono essere senz'altro applicati nel loro massimo alla costituzione del fondo speciale, giusta l'articolo 9 della legge stessa; e non resterà che di determinare il numero d'anni necessario a produrre, mediante detti elementi e tutti gli altri mezzi a ciò destinati, compreso il sussidio governativo, la somma totale occorrente alla costruzione e sistemazione delle strade obbligatorie del comune.

Art. 30. Qualora la Giunta municipale trascurasse di presentare al Consiglio nella circostanza indicata all'articolo 23 gli stati di cui all'articolo 25 di questo regolamento, o ruscite frustranee le sollecitazioni del prefetto, questi, trascorso un trimestre oltre la ultimazione dei progetti, farà compilare d'ufficio gli stati medesimi a carico del comune, e li proporrà al Consiglio comunale perchè proceda alle determinazioni di cui all'articolo 26.

Art. 31. Se il Consiglio non si presti a provvedere efficacemente alla costruzione delle strade obbligatorie, il prefetto, sentita la Deputazione provinciale sulle disposizioni più opportune per dare alla legge quel maggiore sviluppo a cui le forze del comune si prestino, disporrà a termini dell'articolo 15 della legge.

Art. 32. Qualora il prefetto ordini lo stanziamento d'ufficio del fondo speciale per conto di alcuni comuni, potrà, imponendo il massimo dei mezzi richiesti dall'articolo 9 della legge, fare domanda a favore del comune medesimo del sussidio governativo.

Art. 33. Stabilito il fondo speciale a seconda del detto articolo 26, la Giunta farà compilare immediatamente il ruolo delle sovrimposte alle tasse dirette, quello dei principali utenti e quello delle prestazioni in natura, che pubblicherà senza ritardo per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge, e procederà alle altre formalità necessarie alla attivazione di detti ruoli.

Il prefetto cura l'adempimento di queste operazioni.

Art. 34. I ruoli delle prestazioni d'opera indicano tassativamente per ogni persona se essa sia iscritta direttamente per sé o per conto di quelli a cui servizio si trova.

Art. 35. Dell'opera degli in lividi a servizio altrui sono responsabili i padroni.

Art. 36. Ogni individuo, della cui prestazione d'opera fosse sgravata quella cui fu attribuita in ruolo, resta obbligato direttamente per la propria persona, se non si trova a servizio d'altri.

Art. 37. Sono esentati dalla prestazione gli animali tenuti esclusivamente per la riproduzione, gli animali preguanti, le vacche lattifere, gli allevi non ancora sottoposti a lavoro o ad uso regolare.

Art. 38. Le domande di sussidi dello Stato dovranno essere accompagnate dai seguenti atti:

a) Deliberazione del Consiglio che autorizzi la Giunta a fare la domanda;

b) Copia dell'elenco delle strade obbligatorie, in cui debbono essere comprese quelle per cui si chiedono i sussidi;

c) Indicazione delle variazioni accadute sulla viabilità del comune dopo la compilazione dell'elenco per strade costruite, o sistemate, o soppresse;

d) Deliberazione del Consiglio comunale colla quale sia stato costituito il fondo speciale, applicando il massimo dei mezzi a), b), c), di cui all'articolo 2 della legge;

e) Il progetto della strada approvato dal prefetto;

f) Prospetto economico delle finanze del comune.

Art. 39. Le domande così redatte saranno trasmesse dalla Giunta alla prefettura, la quale le sottopone all'esame della più prossima sessione del Consiglio provinciale per uno avviso.

Art. 40. Avuto l'avviso del Consiglio, tutti gli atti saranno rimessi al Ministero dei Lavori Pubblici per le ulteriori disposizioni.

CAPO V. - Dei consorzi per le strade comunali obbligatorie.

Art. 41. Le strade comunali consortili sono classificate fra le obbligatorie, quando ne hanno i caratteri, per comuni chiamati a far parte del consorzio a termini degli articoli 43 e seguenti della legge 20 marzo 1865, Allegato F.

Art. 42. - I municipi compresi in un consorzio per una strada obbligatoria sono tenuti ad iscriverne nel loro bilancio i fondi occorrenti in articolo distinto sul capitolo del fondo per le strade obbligatorie, ma non sono obbligati i mezzi del fondo speciale se possono sofferirvi diversamente.

Art. 43. - Mancando un comune di stanziare sul proprio bilancio le somme necessarie alle quote di sua spettanza nella ratizzazione delle spese del consorzio, il prefetto, sentita la Deputazione provinciale, ne ordinarà lo stanziamento mediante tutti o parte dei mezzi del fondo speciale, come avviserà più conveniente.

Art. 44. I sussidi dello Stato alle strade consortili obbligatorie sono date ai comuni contribuenti in ragione della spesa che tocca a ciascuno, e non al consorzio; perciò quelli che richiedono di essere sussidiati debbono aver costituito il fondo speciale sulle condizioni volute all'uopo, onde trarne i mezzi per la quota annua loro pertinente nelle spese della costruzione della strada, ovvero provvederò con esca alla estinzione delle passività che avessero incontrate per far fronte alle spese medesime.

CAPO VI. - Esclusione dei lavori.

Art. 45. - I lavori per la costruzione e la sistemazione delle strade obbligatorie si mandano ad effetto:

1° Per appalto all'asta pubblica od a licitazione a termine di legge;

2° Ad economia per cura diretta dell'amministrazione;

3° Ovvero a cura dell'autorità militare mediante l'impiego delle RR. truppe.

Art. 46. Nella costruzione d'una data strada si potranno eseguire parte delle opere ad economia, e segnatamente in tutto o parzialmente i movimenti di terra, la raccolta, il carico, il trasporto e l'impiego di ghiaia e pietrisco, impiegando specialmente le prestazioni in natura, ed altre ad appalto, fra cui principalmente tutto le opere d'arte.

Art. 47. L'impiego delle truppe si farà in seguito di domanda spontanea dei municipi, o per determinazione governativa nei lavori eseguiti d'ufficio per conto dei comuni ritenuti, ed è regolato da speciali discipline di cui sarà detto nel capo seguente.

Art. 48. Per i lavori che si eseguiranno colle prestazioni d'opera si darà luogo alla conversione delle giornate in date quantità di opere determinate, stando però sempre alle basi preventivamente stabilite dal Consiglio comunale, giusta l'art. 7 della legge, e così il pagamento della tassa, in luogo della prestazione, è sempre libera al contribuente.

Art. 49. Il modo di esecuzione dei lavori, per quanto riguarda l'impiego delle prestazioni in natura, è determinato dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, e ne è tenuto il debito conto o nei progetti e capitolati originali, od in appositi appendici, indicandosi l'ordine ed il modo in cui le giornate saranno impiegate in dati periodi di tempo nelle epoche dell'anno in cui si stabilisce l'istituzione di lavori agrari.

Art. 50. Nella distribuzione dell'impiego delle prestazioni si avrà sempre cura di conciliare il maggior profitto dell'opera pubblica col minore incomodo dei requisiti.

Art. 51. I sussidi saranno invitati a prestare l'opera loro in determinati giorni, mediante scorte distribuite a domicilio, ed avranno facoltà di richiedere il trasporto del servizio ad altra prossima giornata, del qual permesso si farà constare sulla matrice e sulla scheda. Il servizio soddisfatto sarà fatto constare regolarmente.

Art. 52. Nella prestazione d'opera è ammessa la sostituzione di persone quando chi dirige l'impiego delle prestazioni riconosca la eguale attitudine al lavoro del sostituto.

Art. 53. Chi manca al lavoro nel giorno prefisso per sé, o per i propri dipendenti o per i propri annuali, senza aver ottenuto il trasporto ad altro giorno, è tenuto a pagare la tassa delle giornate mancate.

Art. 54. Gli animali requisiti non possono essere impiegati che a quell'uso cui sono destinati dal proprietario. I cavalli da sella servono per la soma. I proprietari o direttamente, o per mezzo dei loro dipendenti, hanno diritto di im-

DIARIO

vedere un principio di scavi che l'infaticabile nostro prefetto, senatore Torelli, vi ha iniziati.

Recatosi egli a vedere la piccola sottocostruzione del duomo, interessante per lui ch'ebbe il merito di ridonare alla chiesa di San Marco la sua antichissima cripta, pensò che sarebbe bene di raccogliere nell'abside esterna del tempio di Santa Fosca quanto di antiche memorie si conserva ancora sparso per l'isola.

Il padre Anselmo Costantini poi, nella sua lettera al marchese Antonio Savorgnan sulle antichità di Torcello, trattando della chiesa di San Giovanni Battista, fa la seguente fatta a loggia dalle antiche, ed avvenne nel mezzo un'urna di marmo di forma quadrata, alta un braccio e mezzo, incavata a mezza luna a comodo d'immergervi i bambini.

Leggesi nella Lombardia che lo scultore professor Pietro Magni ha tratto a compimento la statua di Rosati, di commissione del Comitato milanese, per essere posta nell'atrio del R. Teatro alla Scala.

Essa verrà consegnata alla fine del corrente mese. Crediamo, aggiunge il citato giornale, esser mente del Comitato di regeruire la inaugurazione con qualche solennità.

Coloro che poterono esaminare il lavoro del Magni si affermano concordi essere degno della fama dell'egregio artefice.

La statua è di grandezza al vero, e venne scolpita nell'atto di presentarsi; l'espressione del volto, la movenza della persona, la morbidezza degli abiti raggiungono la perfezione dell'arte.

Al piedi del maestro sono accatastati i suoi capolavori, fra cui primeggiano il Barbieri, Guglielmo Tell, Otello, Mosè, Semiramide, ecc.

Leggesi nell'Eco d'Italia di New York: Un italiano, certo D'Agostino, inventò una macchina infernale per difendere le case contro l'invasione dei ladri, e gli capitò subito di poterla sperimentare; certo Giorgio Irvedde avendo tentato introdursi ove la macchina vegliava a difesa della proprietà altrui, rimase ucciso all'atto. Il Coroner di Nuova York ordinò tosto che il D'Agostino fosse incarcerato. Ma il giudice H. Kott pronunciò la seguente decisione:

« Questa Corte m'impose il debito sacro di ponderare accuratamente sulla giustizia od ingiustizia degli imprigionamenti effettuati in questa città. Io non posso sostenere la disposizione assunta dal Coroner a riguardo del D'Agostino, né tampono la sua censura. Non mi fu dato di rinvenire nelle leggi vigenti in questo Stato indicazione alcuna di offesa per parte del consumato; per cui ne ordino tosto il rilascio, certo che in avvenire i ladri s'asterranno dall'attentare alla proprietà altrui. »

La decisione della Gran Corte è la migliore e la più utile patita che il D'Agostino potesse bramare dalla sua invenzione.

PREMIO RIBERI Programma

Saranno aggiudicate lire 1000 in premio alla migliore delle memorie redatte da ufficiali del corpo sanitario militare sul tema seguente Della vaccinazione e rivaccinazione.

Sull'autorità degli uomini più competenti, non che in base a fatti numerosi accuratamente e senza previsione investigati, io concorro con una ragionata analisi critica delle contrarie opinioni attualmente dominanti, dovranno principalmente dimostrare se, allo stato attuale della scienza e dei risultati sperimentali, convenga, o non, abbandonare il metodo di vaccinazione più generalmente ora in uso, per abbracciare esclusivamente quello della vaccinazione animale.

Condizioni del concorso.

1. Nessuna memoria, per quanto meritevole, potrà conseguire il premio se l'autore non avrà adempiuto a tutte le condizioni del programma.

2. Le memorie non premiate potranno, ove ne siano giudicate degne, conseguire una menzione onorevole.

3. Le dissertazioni dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana, francese o latina, ed i caratteri chiaramente leggibili.

4. Non potranno concorrere fuorché i medici militari del nostro esercito e marina, tanto in attività di servizio quanto in aspettativa od in ritiro: ne sono però esentati i membri del Consiglio o della Commissione igieniche.

5. Ciascun concorrente contrassegnerà la sua memoria con un'epigrafe, la quale verrà ripetuta sopra una scheda suggellata contenente il nome, il cognome ed il luogo di residenza dell'autore.

6. È vietata qualunque espressione che possa far conoscere l'autore: ove ciò succedesse, questi perderebbe ogni diritto al conseguimento del premio.

7. Verranno soltanto aperte le schede della memoria premiata e delle giudicate meritevoli di menzione onorevole: le altre saranno abbruciate senza essere aperte.

8. L'estremo limite di tempo stabilito per la consegna delle memorie all'ufficio del Consiglio è il 20 novembre 1871: quelle che pervenissero in tempo posteriore saranno considerate come non esistenti.

9. La pubblicazione nel Giornale di medicina militare dell'epigrafe delle memorie servirà di ricevuta ai loro autori.

10. Il manoscritto delle memorie presentato al concorso appartiene di diritto al Consiglio, con piena facoltà a questo di pubblicare per mezzo della stampa. L'autore però è altresì libero di dare con lo stesso mezzo pubblicità alla propria memoria, anche emanata a codificata purché in questo caso faccia risultare degli emendamenti e delle modificazioni introdotteli in tempo posteriore alla trasmissione del relativo manoscritto al Consiglio.

Il Presidente del Consiglio superiore militare di sanità

Visto per l'approvazione Il Ministro: Govoni.

L'Indépendance Belge riassume in brevisime linee le notizie e le voci concernenti il probabile esito dell'incidente sollevato dal governo russo. Su questo importantissimo argomento, dice il foglio belga, siamo ancora alle semplici congetture. Da Versailles nessuna notizia. Circa la missione del signor Odo Russell non esista che una comunicazione indirizzata da Berlino al Sun, colla quale si pretende affermare che l'invio inglese abbia ricevuta dal signor Bismark l'assicurazione che non esiste accordo fra la Russia e la Prussia. Ma questa affermazione viene contraddetta dal Morning Post. Nei circoli commerciali di Londra comincia a prevalere l'idea che, se l'Inghilterra deve fare la guerra, essa debba reclamare la suprema direzione delle operazioni e assicurarsi in Oriente delle garanzie materiali onde coprire la libertà delle sue comunicazioni coll'India. Da Vienna si contesta che l'Austria per risolvere le difficoltà abbia proposta una conferenza. Le intenzioni del governo italiano non sono anche note. E finalmente da Costantinopoli scrivono che era colà giunto, il giorno 21, il generale Ignatieff, e che era stato emanato l'ordine di chiamare sotto le armi le riserve. Insomma, conchiude l'Indépendance, benché non si abbiano notizie precise, e soprattutto decisive, questo è un fatto che il linguaggio dei giornali inglesi è divenuto assai più calmo e meno pessimista. Il Daily Telegraph accenna ad un dispaccio conciliante del principe Gortschakoff in risposta al dispaccio di lord Granville. Il Times ed il Daily News dal canto loro hanno ricevute delle notizie le quali permettono di sperare che la pace non sarà rotta fra l'Inghilterra e la Russia.

Il Comitato dell'Associazione medica italiana, ora costituitosi in Roma sotto la presidenza del comm. Pantaleoni, inaugurando le proprie adunanze inviava un indirizzo di gratitudine imperitura e di devozione a S. M.

La Deputazione provinciale di Massa e Carrara ha inviato a S. A. R. il Principe Amedeo un indirizzo per il fausto avvenimento dell'elezione del glorioso Principe al trono di Spagna.

24 novembre che mentre il Consiglio federale nella seduta del 23 corrente ha approvato i trattati conclusi col Baden e coll'Assia, non meno che la nuova Costituzione della Confederazione germanica, ha pure approvato la domanda di 100 milioni di talleri, con questa modificazione, che le obbligazioni del Tesoro possano circolare più di un anno, munite, d'ordine del Cancelliere, di particolari tagliandi. L'esposizione dei motivi allega essere di già assorbito il credito di 120 milioni accordato nello scorso mese di luglio. Le spese dell'amministrazione militare, fino al 15 novembre, ascesero alla cifra di talleri 119,104,000, oltre a due milioni per le spese della marina militare.

Scrivono da Pietroburgo alla National Zeitung di Berlino, in data 18 novembre, che la nota di lord Granville, dell'11, fu presentata nel giorno 16, e che si continua a credere che la vertenza suscitata dalla circolare del 31 ottobre verrà sciolta pacificamente. Questa melesima corrispondenza soggiunge non essere vero che debbano quanto prima entrare nel Mar Nero navi da guerra russe, comprese in America; che anzi ci vorranno parecchi anni prima che la flotta russa nel Mar Nero superi il numero stabilito dal trattato di Parigi del 1856.

Leggiamo nell'Allgemeine Zeitung d'Augusta il seguente dispaccio, da Bombay, senza data: si annunzia dalla Cocincina che tutti i Tedeschi sono stati espulsi da Saigon. Anche colà fu dichiarato lo stato d'assedio.

Il Comitato dell'Associazione medica italiana, ora costituitosi in Roma sotto la presidenza del comm. Pantaleoni, inaugurando le proprie adunanze inviava un indirizzo di gratitudine imperitura e di devozione a S. M.

La Deputazione provinciale di Massa e Carrara ha inviato a S. A. R. il Principe Amedeo un indirizzo per il fausto avvenimento dell'elezione del glorioso Principe al trono di Spagna.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI (AGENZIA STEFANI)

Vienna, 25. I giornali del mattino parlano favorevolmente dei documenti del Libro Rosso.

Nei circoli di Corte si tiene per certo l'allontanamento del gabinetto dei ministri Tassfe, Petrino e Tschabuschnigg.

Monaco, 25. Il viaggio del Re a Versailles fu sospeso definitivamente. Il principe Ottone parte domani per Versailles.

Tours, 24. L'avanguardia di un corpo di cavalleria prussiana comparso il 19 dinanzi Beauce fu respinta da una imboscata dei franchi tiratori. Gambetta visitò ieri il campo di Kératry. L'armata del Granduca di Meklemburgo, forte di 60 mila uomini, continua la sua marcia sopra Maus, e giunse a 30 chilometri da questa città.

Il generale Cambriels scrisse una lettera a Gambetta respingendo le accuse mossegli di tradimento o d'incapacità, e domandando di essere giudicato da una Corte marziale.

Londra, 25. Il Times conferma che la missione del conte di Chaudorcy a Versailles non è riuscita. Odo Russell conferì lunedì con Bismark, che dimostrò disposizioni pacifiche.

Londra, 23 24 Consolidato inglese. 92 7/8 92 15/16 Rendita italiana 54 3/8 54 11/16 Lombarde 14 — 14 3/16 Turco 42 1/4 43 1/4 Turco 1869 48 1/4 — Oro 111 5/8 — Tabacchi 86 — 88 3/8 Cambio su Vienna — — —

Pest, 24. Apertura delle Delegazioni. — Nella Delegazione austriaca venne distribuito il Libro Rosso, il quale contiene 44 documenti sul contegno dell'Austria nella guerra attuale; 75 sugli affari d'Oriente; 36 sulla questione romana e 3 sulla questione russa.

Riguardo alla questione romana, il governo deplorò le circostanze che diedero luogo alla soluzione violenta del conflitto fra l'Italia e il Papa. Il governo pontificio manifestò il desiderio che l'Austria disapprovasse l'invasione, il che gli venne negato, perchè il governo austriaco non stimò punto conveniente di biasimare un governo straniero, che credette obbedire alle necessità della sua situazione, e non volle compromettere le antichevoli sue relazioni coll'Italia.

Nella risposta all'ultima circolare russa, Beust dichiarò che non è ammissibile alcun dubbio sull'obbligo reciproco del trattato del 1856, che non può essere né interamente, né parzialmente annullato o modificato da una delle parti contraenti, e confutò tutti gli argomenti addotti in contrario dal principe di Gortschakoff.

Madrid, 24 (mezzanotte). La Commissione del Parlamento spagnolo, che recasi in Italia, è partita da Madrid ieri sera. Le vennero fatti onori reali alla stazione. Prima della partenza fu salutata dalla folla con entusiastici evviva. Il Ministro della marina, partito precedentemente per Cartagena, è stato oggetto di ovazioni in questa città.

Cartagena preparò un rimarchevole ricevimento alla Commissione, che s'imbarcherà domani 25 per Genova sopra quattro navi, fra cui due corazzate. Credevasi che arriverà a Genova lunedì o martedì prossimo.

Cartagena non ha vi febbre gialla, la quale è pure scomparsa affatto a Barcellona e ad Alicante.

Berlino, 25. (Ufficiale). — L'avanguardia della divisione di cavalleria Groeben ebbe ieri presso Quesnel uno scontro vittorioso contro le guardie mobili di Amiens, le quali presero la fuga.

L'armata del Granduca di Meklemburgo, nell'avanzarsi, ebbe a sostenere alcuni scontri presso Neuville, Boiscommun e Mazières.

Metz, 24. Thionville, dopo un bombardamento, ha capitolato.

Pest, 25. Seduta della Delegazione del Reichsrath. — Beust, rispondendo ad una interpellanza di alcuni membri della sinistra circa la questione russa, disse che il governo nulla ha negletto per conservare la sua autorità e dignità, e nello stesso tempo per provocare una soluzione conciliante, e che la risposta alla nota spedita a Pietroburgo non è ancora giunta.

Beust promise di fare in seguito ulteriori comunicazioni, soggiungendo che in una situazione, come l'attuale, non conviene parlare molto di guerra, perchè allora questa viene facilmente quando anche non la si desidera; come pure non conviene parlare di pace, poichè questa rifà il cammino facilmente, dopo aver percorso metà della via.

Vienna, 24 25 Mobiliare 245 75 245 25 Lombarde 176 — 176 50 Austriache 373 — 373 — Banca Nazionale 722 — 722 — Napoleoni d'oro 10 07 10 06 Cambio su Parigi — — — Cambio su Londra — — 124 75 Rendita austriaca 65 10 64 90 Senza affari.

Marsiglia, 24 25 Rendita francese 54 — 54 — Rendita italiana 54 50 54 25 Prestito nazionale 426 25 426 75 Lombarde — — 220 —

Madrid, 25. La notizia del parto della Duchessa d'Aosta giunse precisamente pochi momenti prima che partisse per l'Italia la Commissione del Parlamento. Il ministro degli affari esteri la ricevette alla stazione della ferrovia e la comunicò ai deputati e a tutte le persone che lo circondavano. La folla accolse la notizia con evviva al Principe Amedeo ed alle Cortes costituenti.

Berlino, 25. Il Monitore prussiano, parlando della guerra, dice che se tutti i sintomi non ingannano, essa si avvicina al suo termine.

Lione, 24 25 Rendita francese 52 — 52 15 Rendita italiana 53 80 54 — Austriache 737 — 741 — Lombarde 363 — — Prestito Nazionale 426 25 429 —

Berlino, 24 25 Austriache 203 — 202 3/4 Lombarde 96 — 96 1/2 Mobiliare 133 1/4 133 — Rendita italiana 53 5/8 53 3/4

Tours, 25. Si ha ufficialmente da Chaguy in data d'oggi:

Tours, 24 25 Rendita francese 52 — 52 15 Rendita italiana 53 80 54 — Austriache 737 — 741 — Lombarde 363 — — Prestito Nazionale 426 25 429 —

Berlino, 24 25 Austriache 203 — 202 3/4 Lombarde 96 — 96 1/2 Mobiliare 133 1/4 133 — Rendita italiana 53 5/8 53 3/4

Tours, 25. Si ha ufficialmente da Chaguy in data d'oggi:

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 26 novembre 1870)

Table with columns for VALORI, CANTANTI, and various market data including interest rates and exchange rates.

Table with columns for CAMBI and various exchange rates for different locations like Livorno, Venezia, Trieste, etc.

Pressi fatti: 5 p. 0/0: 57 50 f. c. — Dei pesi da 20 lire oro 21 11-10-09-08 cont. — Obbl. eccles. 78 15, 78 10-20-25 c. — As. Regia Tab. 675 874 c. e f. c. — As. Banca Naz. Tosc. 2250 c. — Nuovi cart. detta 1425 f. d. c. — Obbl. 3 0/0 ant. SS. FF. Livor. 168 50 cont.

Il Sindaco: A. MORVANI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE
AVVISO D'ASTA.

Il simultaneo incanto tenutosi il 21 novembre corr. da questa Direzione generale delle acque e strade e dalla Regia prefettura di Potenza essendo andato deserto, si addurrà alle ore 12 meridiane di giovedì 15 dicembre p. v., in una delle sale dei surriferiti uffici, dinanzi i rispettivi capi, simultaneamente ad una seconda asta, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello.

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per sei anni del tronco della strada nazionale, n. 35, detto di Matera, scorrente in provincia di Basilicata, compreso fra la Porta di Atella ed il Passo di Gandiano, della lunghezza di metri 40,963, per la presunta annua somma soggetta a ribasso d'asta di L. 21,245.

Ciò: Opere a corpo L. 5,205 11 L. 23,369 58
Opere a misura » 18,104 47
Si detraggono i 3/4 dei salari dei cantonieri. » 2,565 =

Rimangono L. 20,744 58
Si aggiunge per lavori e somministrazioni ad economia » 500 42
Importo totale dell'annuo appalto come sopra L. 21,245 =

Però coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffici, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorni ad ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte, sempre quando sia stato superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto in data 21 agosto 1870, ed articoli addizionali del 21 novembre corrente, visibili assieme alle carte del progetto nei suddetti uffici di Firenze e Palermo.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro mesi venti.

I pagamenti saranno fatti a rate mensili in proporzione dell'avanzamento dei lavori, e sotto la ritenuta del ventesimo a garanzia.

Al fine collaudo si procederà un anno dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:
1° Presentare i certificati di moralità e d'idoneità prescritti coll'articolo 5 addizionale di detto capitolato.

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di tesoreria provinciale, dalla quale risultò del fatto deposito interinale di lire 5000 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico.

Per garanzia dell'adempimento delle assunte obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e parentorio termine che gli verrà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle casse governative, a ciò autorizzate, lire 16,000 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Le spese tutte inerenti all'appalto, nonché quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Non stipulando fra il termine che gli verrà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con garanzia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale ed inoltre nel risarcimento di ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Potenza, dove verranno ricevute tali obbligazioni.

Firenze, 25 novembre 1870. Per detto Ministero IA. VERARDI, Caposezione.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
STRADE FERRATE
Avviso d'asta.

Alle ore 12 meridiane di martedì 20 dicembre p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il segretario generale e presso la Regia prefettura di Palermo, avanti il prefetto, si addurrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello.

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di un scalo per le merci nel porto di Palermo e di un tronco di strada ferrata per mettere il medesimo in comunicazione colla stazione ferroviaria della città stessa, per la presunta complessiva somma soggetta a ribasso d'asta, di L. 1,880,000.

Però coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorni ad ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'incanto seguito nella prefettura di Palermo, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e cioè a pluralità di offerte che abbiano superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto in data 21 agosto 1870, ed articoli addizionali del 21 novembre corrente, visibili assieme alle carte del progetto nei suddetti uffici di Firenze e Palermo.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro mesi venti.

I pagamenti saranno fatti a rate mensili in proporzione dell'avanzamento dei lavori, e sotto la ritenuta del ventesimo a garanzia.

Al fine collaudo si procederà un anno dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:
1° Presentare i certificati di moralità e d'idoneità prescritti coll'articolo 5 addizionale di detto capitolato.

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di tesoreria provinciale, dalla quale risultò del fatto deposito interinale di lire 5000 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico.

Per garanzia dell'adempimento delle assunte obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e parentorio termine che gli verrà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle casse governative, a ciò autorizzate, lire 16,000 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Le spese tutte inerenti all'appalto, nonché quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Non stipulando fra il termine che gli verrà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con garanzia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento di ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Palermo, dove verranno ricevute tali obbligazioni.

Firenze, 25 novembre 1870. Per detto Ministero A. VERARDI, Caposezione.

Notificazione. Con decreto 4 novembre corrente di S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia, il sottoscritto fu autorizzato a far pubblicare la domanda da lui sporta a S. M. il Re di aggiungere al proprio cognome quello di Imperatori, in adempimento della volontà espressa dal suo benefattore Paolo Imperatori in Giovan Battista d'Intra col suo testamento.

Chiunque abbia interesse può presentare la sua opposizione a tale domanda per atto d'usciera da notificarsi al suddetto Ministro entro quattro mesi dal giorno della pubblicazione della presente.

Intra, 15 novembre 1870. 3844 PAOLO RICCIARDI fu GIACOMO.

Estratto di sentenza. Il tribunale civile e correctionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, con sentenza del 24 novembre cadente ha dichiarato il fallimento di Guglielmo Cecchi, fornaio in Firenze via San Zanobi, ordinando l'apposizione del sigillo, delegando alla procedura il giudice signor Zanobi Pignani, nominando in sindaco provvisorio il signor Ferdinando Barducci, e destinando la mattina del 12 dicembre prossimo, a ore 10, per l'adunanza dei creditori presunti avanti il giudice delegato per proporre il sindacato o sindacati sostitutivi.

Dalla cancelleria del predetto tribunale. Li 24 novembre 1870. 3917 G. MAZZI, vicecanc.

Estratto d'istanza di nomina di perito. Il signor Francesco del fu Gioacchino Passetti, possidente domiciliato in Pisa, ed elettivamente in Lucca presso e nello studio del dottor Lello Chiena, dal quale è rappresentato per ordine al regolare mandato rotto di ventidue novembre stante ha fatto istanza all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile e correctionale di Lucca per la nomina di un perito perche proceda alla stima del seguenti beni immobili spettanti al signor Pietro di Giuseppe Falorni, possidente e negoziante domiciliato

a Viareggio, e investito dal proceetto esecutivo trasmessogli e notificatogli sotto di sei luglio del corrente anno, onde sul valore di stima promotoria la vendita dei beni stessi, quali beni consistono nel pieno dominio di: Una casa a due piani compreso il terreno, murata, solaiata e coperta di embleci e tegoli, con numero braccia diciotto terreno, pari a centiarzi 84, annesso all'aria di levante e mezzo-giorno, di posto il tutto nella Marina di Viareggio, luogo detto via Costa, confinata da una parte da stabile di Giovanni Baratti, da altra della via Costa, da altra da Pasquincucci, da altra da Guadagni.

Una casa a due piani compreso il terreno, murata, solaiata e coperta di embleci e tegoli, posta nella Marina di Viareggio, luogo detto via Costa, alla quale confinano gli stabili Pasquincucci, da altra da Stefano Donelli, dall'altra la detta via Costa. Lucca, il 22 novembre 1870. 3954 Dott. LUIGI CAIOCA.

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI SALERNO
AVVISO D'ASTA.

Si notifica che d'ordine del Ministero della guerra nel giorno 7 dicembre prossimo, alle ore 10 ant., si procederà in Salerno, nell'ufficio suddetto, sito nel locale di San Francesco, avanti il commissario di guerra della divisione, allo appalto per la provvista periodica del grano occorrente per l'ordinario servizio del 1° quadrimestre 1871 al panificio militare di Salerno, come dalla seguente

Dimostrazione delle provviste di grano da effettuarsi col mezzo di pubblici incanti.

Table with columns: Dimostrazione dei magazzini, Grano da provvedersi, Num. dei lotti, Quantità di ciascun lotto, Prezzo massimo per ogni quintale, Rate di consegna, Somma per cauzione di ciascun lotto, Tempo utile per le consegne, Osservazioni.

Il grano dovrà essere del raccolto dell'anno venturo. Volendosi indicare a base degli appalti un prezzo normale di massima, si è fissato quello di lire 30 per quintale, quale prezzo però verrà nel giorno in cui sarà aperto l'incanto modificato secondo le condizioni dei mercati dal maggiore o minore ribasso segnato nella scheda segreta.

Il campione per la qualità del grano a provvedersi è visibile nell'ufficio d'intendenza militare di Salerno. L'impresa baserà sui capitoli generali e speciali ostensibili nel detto ufficio e negli altri delle città dove seguirà la pubblicazione del presente avviso, quali capitoli formeranno parte integrante del contratto.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito scritto su carta da bollo di una lira firmato e suggellato, proporrà il ribasso di un tanto per ogni lire cento maggiormente superiore o pari almeno a quello indicato nella scheda segreta del Ministero della Guerra, che nel giorno dell'incanto sarà depositata sul tavolo per aprirsi dopo riconosciuti tutti i partiti presentati.

I fatali, ossia termine utile per esibire un ribasso non inferiore al ventesimo dei prezzi d'aggiudicazione, nelle intenzioni del servizio, il Ministero ha determinato ridurli a 5 giorni, decorribili dall'ora in cui seguirà il deliberamento.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, e per essere ammessi a far partiti dovranno anzitutto presentare la ricevuta del deposito provvisorio, quale deposito verrà poi deliberatario convertito poi in definitivo nella Cassa dei depositi e prestiti.

Se il deposito viene fatto con cartelle del Debito pubblico, questi titoli saranno ricevuti pel solo valore del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui vengono depositati.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare anche i loro partiti a qualunque ufficio d'intendenza militare, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Intendenza nel giorno dell'incanto e prima dell'apertura della scheda del Ministero, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Le spese tutte di pubblicazione, di affissione, d'inscrizione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed in quella della provincia, degli avvisi d'asta, di carta bollata, di copia, di diritti di cancelleria per la stipulazione dei contratti, nonché la relativa spesa di registro secondo le leggi vigenti, sono a carico dei deliberatari.

Salerno, 20 novembre 1870. Il Sottocommissario di Guerra: SANTORO.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI
Avviso d'asta.

Essendo riuscito deserto l'incanto tenutosi addì 8 novembre corrente in quest'intendenza di finanza per l'appalto dei dazi di consumo governativi nel comune-chiesi di Nuoro, si procederà ad un nuovo incanto alle seguenti condizioni, alquanto diverse da quelle determinate nel precedente avviso d'asta:

1. L'appalto si fa per cinque anni, dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nel comune suddetto delle addizionali e dazi comuni, dividendo col municipio le spese secondo i provvedimenti rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, num. 187, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e secondo le disposizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo, approvato col Reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Nei capitoli d'onere ora menzionati, che saranno ostensibili presso l'intendenza di finanza e presso ogni sottoprefettura della provincia, vengono introdotte le seguenti modificazioni:

a) Il deposito di garanzia per l'offerta all'asta, di cui all'art. 2, è fissato in un sesto del canone annuo;

b) La cauzione del contratto di cui all'art. 5 è stabilita in sei dodicesimi del canone annuo medesimo;

c) È soppressa la clausola risolutiva del secondo comma dell'art. 12 del caso di variazioni legislative della tariffa o del sistema di riscossione.

4. Il canone annuo è di lire diecimila (L. 10,000).

5. Gli incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento approvato col Regio decreto del 25 gennaio 1870, n. 5452, aprendo l'asta alle ore 12 meridiane del giorno 1° dicembre p. v., conformemente all'apposita decretazione del Ministero delle Finanze.

6. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova di avere depositato a garanzia della medesima, nella tesoreria provinciale la somma suindicata.

7. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

8. Non si terrà conto alcuno delle offerte fatte per persone da nominare.

9. La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione sarà dal signor reggente la prefettura della provincia, all'opo delegato dal Ministero delle Finanze, inviata all'intendente di finanza prima degli incanti.

10. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 6 del p. v. dicembre alle ore 12 merid. il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'articolo 59 del regolamento suddetto.

11. Seguita l'aggiudicazione si procederà alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere, intendendo anche un esemplare del presente avviso.

12. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvo il deposito dell'art. 83 del surriferito regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nella gazzetta destinata per le inserzioni legali per questa provincia.

Sassari, 23 novembre 1870. L'Intendente: ROTONDO.

3968

SOCIETA ANONIMA DELLA STRADA FERRATA DA MORTARA A VIGEVANO

Li signori azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale pel giorno 22 dicembre prossimo, alle ore 12 meridiane, nel palazzo municipale in Vigevano, per deliberare sulle seguenti oggetti:

1° Relazione di revisione e presentazione di rendiconti sociali. 2° Provvedimenti per la gestione della cassa in Vigevano. 3° Rinnovazione del Consiglio di Direzione.

Il deposito delle astioni presso l'ufficio della Società in Vigevano onde aver diritto d'intervento alla presente adunanza, a termini dell'art. 18 degli statuti sociali, potrà effettuarsi fino alle ore 11 ant. del giorno 22 dicembre suddetto.

Vigevano, 21 novembre 1870. LA DIREZIONE.

3953

Intendenza di Finanza di Potenza
AFFITTI.

Si rende noto che nel giorno ed ora qui appresso indicati, nell'ufficio del registro di Ronero in Vulture, dinanzi al signor ricevitore, si terranno pubblici incanti ad estinzione di candela vergine per l'affitto dei seguenti stabili:

Table with columns: Giorno ed ora in cui avranno luogo gli incanti, INDICAZIONE degli stabili da affittarsi, Prezzi d'incanti.

Ogni attendente, per essere ammesso all'asta, dovrà depositare a garanzia delle sue offerte presso l'ufficio procedente, il decimo del prezzo d'incanto in cartelle al portatore, numerario o biglietti della Banca Nazionale; e questo deposito verrà restituito tosto che sarà chiuso l'incanto, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretendere la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata da esso la relativa cauzione.

Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti coll'amministrazione non sarà stato abitualmente pronto al pagamento delle rate di affitto ed osservatore dei patti, e potrà essere escluso chiunque abbia conti e quisioni pendenti.

Le offerte non potranno essere inferiori di lire 50, né sarà proceduto a deliberamento se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti. Il deliberamento provvisorio seguirà a favore di quello che avrà fatto la maggiore offerta.

È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare nuova offerta in aumento al prezzo del provvisorio deliberamento entro quindici giorni da questo, purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo medesimo, e sia garantita col deposito del prezzo offerto nel modo detto superiormente. In questo caso saranno tosto pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento di asta sul prezzo offerto. In mancanza di offerte di aumento il deliberamento provvisorio diverrà definitivo, salva la superiore approvazione.

Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte od alla validità dell'incanto, chi vi presiede decide.

Il quaderno d'oneri contenente i patti e le condizioni che regolano il contratto di affitto, è visibile nell'ufficio del registro di Ronero, dalle ore 9 ant. alle ore 3 pom.

Ronero, addì 18 novembre 1870. Il Ricevitore: DE MARTINO.

3967

Tribunale civile e correctionale di Firenze.

L'anno mille ottocento settanta, e questo di ventiquattro novembre in Firenze.

Alla richiesta di S. E. il commendatore procuratore generale presso la Corte dei conti di questa città, e nell'interesse del Ministero delle Finanze (Direzione generale delle imposte dirette).

Io Ildibrando Lucchesi, usciere addetto al tribunale civile e correctionale di Firenze, ivi domiciliato, ho notificato ai termini degli articoli 141 e 142 del Codice di procedura civile ai signori Costanzia e Giuseppe coniugi Pinella, residenti a Bordeaux, copia separata di domanda del prefato procuratore generale presso la predetta Corte dei conti, e successivo decreto di S. E. il commendatore presidente presso la stessa Corte in data 14 novembre corrente del suo tenore, e così in conformità del quale io infra scritto usciere ho citato, conformemente all'atto presente cito, i predetti coniugi Pinella a comparire personalmente o

per mezzo di loro procuratore speciale avanti la suddetta Corte dei conti la mattina del ventisette febbraio mille ottocento settantuno, alle ore dieci, all'oggetto di sentire pronunciare la condanna degli eredi del signor Costanzia Francesco, e per sentire di conseguenza autorizzare la alienazione della rendita di lire 135, iscritta a favore del signor Costanzia Felice fu Domenico, e vincolata per cauzione della gestione di Costanzia Francesco.

L'usciera ILDBRANDO LUCCHESI.

3945

Sentenza di dichiarazione d'assenza.

Il tribunale civile di Domodossola con sentenza dell'12 corrente mese dichiarò l'assenza di Castellani Giuseppe Antonio da Montescheno (Gosola), la cui relativa domanda venne chiesta dalla sua moglie Moretti Anna Maria pure da Montescheno, ammessa al beneficio della gratuita clientela con decreto 10 dicembre 1869.

Domodossola, 20 ottobre 1870. 3484 Caus. CALVINI, proc.

INTENDENZA MILITARE DI CASERTA
AVVISO D'ASTA.

Si notifica che dovendosi fare le provviste periodiche del grano per il panificio militare ad economia, si procederà nel giorno di mercoledì 7 dicembre prossimo, alle ore 11 antimeridiane, avanti il capo di questo ufficio, nel palazz. Corrales in Caserta, all'apertura degli incanti per l'appalto a partiti segreti della

Provvista di quintali 6000 di grano

della qualità e nel numero dei lotti appresso indicati.

Table with columns: Magazzini ove consegnare il grano, Qualità del grano, Quantità in quintali, Diviso in lotti (Num. e valore di Quintali), Ammontare della base per ogni lotto, Prezzo di base per quintale, Epoche stabilite per la consegna da farsi in tre rate uguali.

Caserta Romanella del raccolto 1870 6000 60 100 200 30

La 1° rata dovrà consegnarsi entro dieci giorni a partire da quello successivo alla data dell'arrivo di approvazione del contratto.

La 2° egualmente in 10 giorni dopo trascorsi però altrettanto dall'ultimo del tempo utile per la prima consegna, e così di seguito per versamento della 3° rata.

L'appalto deve basare sui capitoli generali e speciali, che sono visibili presso quest'ufficio ed in tutte le Intendenze militari.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno rimettere a quest'ufficio la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle casse dei depositi e prestiti o nelle tesorerie provinciali della somma come sopra stabilita per il lotto, o per i lotti, cui vogliono legale della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

Le offerte dovranno essere in plico suggellato e scritte su carta da bollo da L. 1.

Gli accorrenti potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, e l'appalto verrà deliberato a chi avrà nelle offerte segrete proposto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno a quello segnato sulla scheda del Ministero che servirà di base all'asta.

Stante l'incertezza dei mercati non essendo possibile prevedere oggi il prezzo che avrà il frumento nel giorno in cui si aprirà l'incanto, il Ministero ha stabilito d'indicare a base dell'appalto il suddetto prezzo di massima di L. 30 per quintale, il qual prezzo verrà a trovarsi modificato secondo le condizioni dei mercati dal maggiore o minore ribasso che sarà segnato sulla scheda segreta.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare a qualunque ufficio d'intendenza militare i loro partiti suggellati, dei quali però non si terrà alcun conto se non giungeranno a quest'ufficio prima dell'apertura della scheda ministeriale, e se non saranno corredati della ricevuta dello effettuato deposito provvisorio.

Nell'interesse del servizio, il Ministero della guerra ha determinato di ridurre per apposto decreto a giorni cinque il termine utile (fatali) per presentare un'offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, decorribili dai mesi del giorno del deliberamento.

Tutte le spese inerenti agli incanti ed alla stipulazione dei contratti, comprese quelle di registro, saranno a carico dei deliberatari, in proporzione dei lotti loro aggiudicati.

Caserta, 20 novembre 1870. Per detta Intendenza militare Il Sottocommissario di guerra: E. SUPPA.

3916

FIRENZE — Tipografia ERREI BERTI, via del Castellaccio.